



STATUTO

DELLA SCUOLA MATERNA

MARGHERITA WAIZ ODV

RONCEGNO TERME

Art. 1 -	Costituzione
Art. 2 -	Finalità di interesse generale
Art. 2 bis -	Attività
Art. 3 -	Rapporti
Art. 4 -	Iscrizioni e frequenza
Art. 5 -	Risorse economiche
Art. 6 -	Associati
Art. 7 -	Diritti e doveri
Art. 8 -	Cause di cessazione del rapporto associative
Art. 9 -	Dei volontari e dell'attività di volontariato
Art. 10 -	Dei volontari e delle persone retribuite
Art. 11 -	Organi dell'Associazione
Art. 12 -	Convocazione dell'assemblea degli associati
Art. 13 -	Assemblea ordinaria
Art. 14 -	Assemblea straordinaria
Art. 15 -	Esercizio del diritto di voto e modalità di votazione
Art. 16 -	Elezione e composizione del Consiglio Direttivo
Art. 17 -	Attribuzioni del consiglio direttivo
Art. 18 -	Funzionamento del consiglio direttivo
Art. 19 -	Assenze e dimissioni
Art. 20 -	Attribuzioni del Presidente
Art. 21 -	L'organo di controllo
Art. 22 -	Competenze dell'organo di controllo
Art. 23 -	Revisione Legale dei Conti
Art. 24 -	Libri sociali e registri
Art. 25 -	Patrimonio e bilancio di esercizio
Art. 26 -	Scioglimento dell'associazione
Art. 27 -	Disposizioni finali

STATUTO

Va premesso il dato storico che ha dato avvio all'Asilo infantile di Roncegno, e cioè l'atto di donazione al Comune di Roncegno, da parte dei Signori Waiz, in data 17.07.1910 e regolarmente archiviato in data 19.07.1910, ove vi si legge testualmente "tale donazione viene fatta dai sigg. alienanti, alla espressa condizione che il fabbricato ivi esistente venga sempre adibito ad Asilo infantile". La presente premessa va a far parte integrante del sotto esteso STATUTO.

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita in Roncegno Terme l'associazione di seguito denominata "Scuola Materna Margherita Waiz Organizzazione di Volontariato" in sigla "Scuola Materna Margherita Waiz ODV" con sede nel Comune di Roncegno Terme (TN).

L'associazione è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

ART. 2 - FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è un ente del terzo settore ed è una organizzazione di volontariato che ha quale scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, oltre che ai sensi della L.P. nr. 13/1977, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i).

ART. 2 bis – ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la gestione della scuola dell'infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli secondo i principi della concezione cristiana della vita, tra i quali anche il rispetto per la persona senza discriminazioni e la tutela dell'ambiente;
- la diffusione e la promozione di una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive di una comunità e della più ampia società civile;
- la promozione della "scuola autonoma della comunità" come realtà sociale - sostenuta dal volontariato - nella quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della partecipazione, della collaborazione e dell'integrazione. L'Associazione pertanto si fa carico della gestione della scuola dell'infanzia e dei compiti ad essa connessi;

L'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle

di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 3 – RAPPORTI

L'Associazione può aderire alla Federazione provinciale delle Scuole materne. La gestione della scuola deve avvenire comunque nell'osservanza delle disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento e contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate.

ART. 4 - ISCRIZIONI E FREQUENZA

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione secondo le disposizioni normative in materia.

Per l'iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti. L'Associazione può, inoltre, fornire servizi integrativi e diversificati all'infanzia nel rispetto delle finalità e delle attività definite dagli artt. 2 e 2bis che precedono, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche che l'Associazione trae per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono:

- la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- le quote;
- gli eventuali lasciti, legati e donazioni effettuati da persone fisiche e giuridiche a favore della scuola dell'infanzia;
- i finanziamenti pubblici e privati e i contributi;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- i proventi che derivano da attività di interesse generale e da attività diverse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 - ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 32, 2° comma del Codice del Terzo settore o dalla norma che dovesse successivamente sostituirlo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono eleggere ed essere eletti.

Possono essere associati:

- i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla scuola, che si impegnano ad accettare il presente statuto e versano la quota annua;
- le persone fisiche o, al ricorrere dei requisiti di legge, gli Enti la cui richiesta di adesione sia accolta a norma di Statuto e che versino, entro il termine stabilito, la quota annua.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Al sussistere delle condizioni di legge e previa loro domanda sono possono essere associati

- la Parrocchia di Roncegno Terme (TN);
- il Comune di Roncegno Terme (TN).

Possono altresì essere accolti quali benefattori (senza diritto di voto), previa loro domanda al Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che offrano una tantum un importo non inferiore all'importo indicato dal Consiglio Direttivo o che abbiano reso o rendano alla Associazione prestazioni o servizi o utilità di rilievo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle ammissioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Non sono ammessi associati di diritto.

Non è consentita alcuna differenza di trattamento tra gli associati rispetto ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo di legge.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si richiama le disposizioni di cui agli artt. 32 e ss. del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto delle domande di adesione secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Ogni associato ha i diritti e i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto e deve contribuire al buon andamento dell'Associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa, ad eccezione del diritto di voto come precisamente disciplinato al successivo art. 15.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, esercitando in Assemblea il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti in nessun caso.

ART. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di associato cessa:

- Per decesso o estinzione;
- Per recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- Per esclusione a causa di inadempimento nel pagamento dei contributi o della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Per decisione del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato agli interessati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Si richiamano, al riguardo, gli artt. 17 e ss. del Codice del Terzo settore, o le norme che dovessero in futuro sostituirli.

ART. 10 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari associati.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'articolo 34 co. 2 del Codice del Terzo settore, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e in essa hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata su richiesta di un quinto dei soci con l'indicazione dettagliata degli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio Direttivo vi provvede entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere effettuata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo tramite esposizione all'albo della scuola e tramite comunicazione scritta o elettronica ai recapiti indicati da ogni singolo associato; la convocazione e l'avviso devono contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro associato indicato dall'Assemblea. All'inizio della seduta, chi presiede proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori eletti dall'assemblea.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza degli associati, tenuto conto delle eventuali deleghe. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli associati partecipanti. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto come obbligatorio dalle normative vigenti in materia;
- eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci gli associati, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16;
- eleggere l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- deliberare, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, tenuto conto delle eventuali deleghe, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione

di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ART. 15 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ciascun associato ha un voto. È ammessa la partecipazione per delega ad altro associato; ogni associato non può avere più di una delega.

Per le votazioni si procede con voto palese; si può procedere a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 16 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed composto da n. 7 (sette) membri, tutti scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Se ed in quanto previsto dalla legge, alla Parrocchia di Roncegno Terme e al Comune di Roncegno Terme spetta il diritto di nominare un membro ciascuno del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- determinare l'ammontare e la periodicità della quota associativa, in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- redigere il bilancio e l'eventuale bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e quindi, tra l'altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:
 - attuare i deliberati dell'Assemblea;
 - accettare lasciti, legati, donazioni;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all'acquisto, alla conservazione ed al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
- vigilare sul rispetto educativo nell'istituzione scolastica dei principi di cui agli artt. 2 e 2 bis del presente statuto;
- decidere sulle questioni riguardanti il personale operante nella scuola;



- assumere il personale dipendente della scuola, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
- proporre eventuali regolamenti;
- provvedere agli adeguamenti normativi secondo la vigente legislazione ed il patto federale;
- organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale Scuole Materne secondo le indicazioni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- esaminare le proposte provenienti dal Comitato di gestione, di cui agli artt. 11 e ss. della L.P. 13/1977, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua ricostituzione;
- decidere l'esclusione degli associati inadempienti per la mancata osservanza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta idonea ad attestarne la ricezione, effettuata mediante qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo allo scopo (es. whatsapp), la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza dalla carica di consigliere.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare più della metà dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

In mancanza, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, provvederà l'Organo di Controllo e, in mancanza o inerzia di quest'ultimo per oltre 10 (dieci) giorni dalla decadenza del Consiglio Direttivo, provvederà entro 5 giorni (decorso i 10 giorni previsti per l'organo di controllo) la Federazione Provinciale delle Scuole Materne. In caso di inerzia anche della Federazione (nel termine sopra indicato) qualunque associato potrà chiedere la convocazione al Presidente del Tribunale di Trento.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale.

Spetta al Presidente:

- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire sull'attività sociale sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea degli associati;
- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

ART. 21 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è eletto dall'Assemblea. L'organo di controllo, se ne ricorre l'obbligo, può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso lo stesso è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

ART. 22 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, partecipando anche alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 25 - PATRIMONIO E BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.08 (trentuno agosto) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo procederà alla compilazione del bilancio con le eventuali relazioni di legge, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 del Codice del

terzo Settore).

Gli utili netti sono interamente destinati a riserva salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per quanto qui non previsto, si rimanda agli articoli 8 e 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.

Per quanto attiene gli arredi e le attrezzature acquistati con il finanziamento provinciale essi saranno ceduti trasferiti (a titolo di restituzione e quindi gratuito), su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni - sedi di scuole dell'infanzia - o ad altre scuole equiparate dell'infanzia.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Si richiama, in generale, l'articolo 3 del Codice del Terzo Settore.